

<i>Num.</i>	<i>Settore</i>	<i>Argomento</i>
234	Commercio fisso	Vendita di prodotti nelle sale cinematografiche

**Domanda:** Il comune di Conegliano aveva chiesto al Ministero per le Attività Produttive di conoscere se “*dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 114/98 si debba considerare ancora in vigore il D.M. 30 ottobre 1996, n. 683, che consente la vendita di determinati prodotti durante lo spettacolo all’interno delle sale cinematografiche*”.

**Risposta:** Il Ministero, con nota prot. n. 509512 del 25 luglio 2002, ha così risposto:

*“La possibilità di effettuare l’attività di vendita nei cinema e nei teatri durante lo svolgimento dello spettacolo e a favore dei soli spettatori era espressamente prevista dalla disciplina di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, recante il regolamento di esecuzione della medesima.*

*Nello specifico la vendita in discorso era citata nel comma 7 dell’art. 53 del citato decreto n. 375 il quale confermava la connotazione per cinema e teatri di locali non aperti al pubblico e la conseguente applicazione dell’art. 34 della legge n. 426.*

*Su quanto sopra, però, va osservato che la vendita di prodotti all’interno delle sale cinematografiche è stato oggetto di specifica regolamentazione da parte del Ministero dell’Industria, di concerto con il Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel decreto 30 ottobre 1996, n. 683, avente ad oggetto ‘Regolamento riguardante la disciplina di commercio nelle sale cinematografiche’ con il quale stabilito che possono essere venduti e somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo e a favore dei soli spettatori:*

- *stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzati con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale;*
- *articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o a film di recente o di prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione;*
- *dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivanti da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari; pastigliaggi;*
- *bevande.*

*Il predetto decreto n. 683, emanato in applicazione dell’art. 9, comma 4, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, avente ad oggetto ‘Interventi urgenti in favore del cinema’, non è stato abrogato dall’art. 26, comma 6, del decreto n. 114 ed è pertanto da intendersi, ad avviso della scrivente, tuttora vigente.*

*L’art. 9 citato dispone che ‘L’autorizzazione per l’attività di esercizio cinematografico costituisce titolo di rilascio dell’autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con l’autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell’autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana’.*

*L’emanazione del decreto ed il suo contenuto prescindono, pertanto, dalla disciplina del commercio in senso proprio, essendo conseguenti ad una legge che ha tutt’altro ambito di applicazione e che intende solo individuare attività di vendita e servizi che le sale cinematografiche possano svolgere per il solo fatto di essere autorizzate all’esercizio cinematografico.*

*Il richiamo alla legge n. 426 e al decreto n. 375, contenuto nelle premesse al decreto n. 683, è dovuto soltanto al fatto che, alla data di sua emanazione, da tali provvedimenti era disciplinata l’attività di vendita; egualmente, il richiamo alla parziale modifica dell’art. 53, comma 7, del decreto n. 375 nell’art. 1, comma 1, del decreto n. 683, è conseguente al fatto che la predetta disposizione del decreto n. 375 assimilava la vendita di determinati prodotti all’interno dei cinema a favore dei soli spettatori a quella effettuata negli spacci interni.*

*Ove pertanto si volesse sostenere la stretta correlazione del decreto n. 683 con la disciplina contenuta nella legge n. 426 e del decreto n. 375, ambedue non più vigenti per effetto dell'art. 26, comma 6, del decreto n. 114, non della sua abrogazione dovrebbe parlarsi, considerato che esso ha avuto origine da tutt'altra disciplina e con tutt'altre finalità, quanto del diritto dei titolari dell'autorizzazione per l'attività di esercizio cinematografico di ottenere l'ampliamento ad ambedue i settori merceologici introdotti dal decreto n. 114, visti i prodotti oggetto della loro attività di vendita.*

*Detta ultima conseguenza, però, non potrebbe ritenersi giuridicamente sostenibile, in considerazione dei presupposti che hanno determinato l'emanazione dei citato decreto n. 683 e della finalità del medesimo”.*